

ACCORDO QUADRO

per l'erogazione del F.I.S. Fondo di Integrazione Salariale "Covid-19" ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, art. 68 D.L. n. 34 del 19/05/2020, art. 1 D.L. n.104 del 14/08/2020, art.12 D.L. 137 del 28/10/2020, art. 1 Comma 300 della Legge 30/12/2020 n.178.

- **Visto** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- **Visto** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- **Visto** il decreto-legge 14 Agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 Ottobre 2020, n. 126;
- **Visto** il decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 Dicembre 2020, n. 176;
- **Vista** la legge 30 Dicembre 2020 n.178 – legge di Bilancio 2021.

Ai fini di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all'adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene sottoscritto il seguente accordo tra l'**A.N.E.C.** Associazione Nazionale Esercenti Cinema con le Parti Sociali del Settore dell'Esercizio Cinematografico **SLC-CGIL**, **FISTel-CISL** e **UILCOM -UIL** in merito all'utilizzo del F.I.S. di cui ai sopra richiamati Decreti Legge, e Legge di bilancio 2021.

Su proposta delle parti si procede alla definizione di criteri ed elementi essenziali circa l'utilizzo del F.I.S. ed alla sua proroga delle ulteriori 12 settimane previste dalla Legge 30/12/2020 n. 178 c.d. "Legge di Bilancio 2021";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Ambito di applicazione

Possono richiedere il F.I.S. tutti i datori di lavoro del settore Esercizio Cinematografico che hanno in forza nell'ultimo semestre una media di più 5 dipendenti e che abbiano nel cassetto previdenziale i codici di autorizzazione I.N.P.S. **0J** o **6G** o **2C** e che i dipendenti interessati siano in forza al datore di lavoro alla data del **31 Dicembre 2020**.

Sono esclusi dall'applicazione del F.I.S. i datori di lavoro che abbiano una media, nell'ultimo semestre, fino a 5 Lavoratori, per i quali andrà applicato quanto previsto dall'ex art.22 D.L.18/20 (CIGD) Cassa Integrazione in Deroga.

Il F.I.S. è concesso a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico COVID19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.

2. Durata della prestazione

Per ciascuna unità produttiva il F.I.S. può essere concesso con decorrenza dal **01 Gennaio 2021** fino al **30 Giugno 2021**, per un ulteriore periodo non superiore a 12 settimane che potranno essere richieste ed utilizzate dal datore di lavoro nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Legge stessa.

3. Lavoratori beneficiari

Il trattamento di F.I.S. ai sensi dell'art. 1 Comma 300 della Legge 30/12/2020 n.178, può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, che risultano in forza presso il datore di lavoro alla data del 31/12/2020, con esclusione degli Stagisti e dei Dirigenti.

4. Procedura di accesso

I datori di lavoro presentano domanda di concessione di ulteriori 12 settimane del F.I.S. in via telematica attraverso il Sistema informatico I.N.P.S. nei termini previsti.

Il trattamento economico, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS., la parte Sindacale chiede, dove possibile, l'anticipazione della indennità mensile al lavoratore da parte del Datore di Lavoro.

5. Monitoraggio

Le OO.SS e l'A.N.E.C. si impegnano a monitorare l'andamento delle domande inviate da parte dei datori di lavoro e la loro corretta applicazione.

6. Disposizioni finali

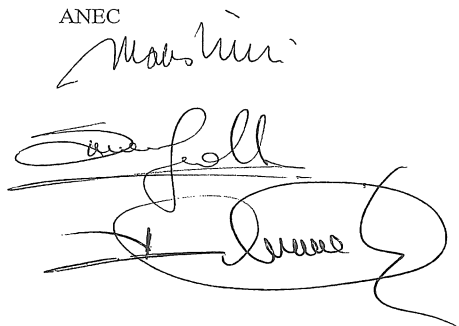
Le parti si incontreranno nuovamente qualora emergessero situazioni particolari non disciplinate dal presente accordo o nuove disposizioni che cambino il contesto normativo e regolatorio di riferimento.

7. Dichiarazione finale

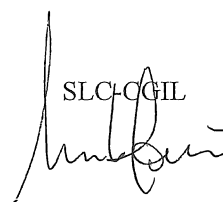
Le OO.SS e l'A.N.E.C. dichiarano, con la firma del presente accordo, di aver **correttamente esaurito**, per tutti gli associati A.N.E.C., quanto disposto precedentemente al c. 2 dell'art.19 D.L. 18 del 17/03/2020 ribadito dal D.L. 34 del 19/05/2020 non disdettato dal D.L. 28/10/2020 n.137 e neanche dalla Legge 30/12/2020 n.178, a titolo di informazione, consultazione ed esame congiunto tra le parti.

Roma, 04/01/2021

ANEC

Three handwritten signatures in black ink, stacked vertically. The top signature is 'Maurizio', the middle one is 'S. Fell', and the bottom one is 'L. Lanza'.

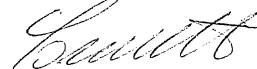
SLC-OGIL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Lanza'.

FISTeL-CISL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Ber'.

UILCOM-UIL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Lanza'.